

(N. 363)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1949

Norme sulle trasmissioni radiofoniche dedicate ai lavori parlamentari.

ONOREVOLI SENATORI. — La pubblicità dei lavori parlamentari è un'esigenza primordiale del sistema rappresentativo. Essa è, in linea di principio, espressa nel carattere aperto delle sedute cui possono presenziare tutti i cittadini senza discriminazione di parte, fatte salve le misure di cautela a garanzia dell'ordine nell'aula e della sicurezza degli eletti del popolo.

Ma in linea pratica l'esigenza della pubblicità, e cioè della precisa conoscenza da parte di tutti i cittadini — a scopo di controllo e di orientamento — di quanto viene detto dai deputati e dai senatori nella esplicazione del loro compito legislativo, viene soddisfatta dalla stampa e specialmente dal giornalismo quotidiano.

Ho detto « viene soddisfatta »: ma assai meglio sarebbe dire « dovrebbe essere soddisfatta », poichè i giornali quotidiani — ed inutile è qui l'indagine dei motivi e la deplorazione delle conseguenze — obliato il loro dovere nel quadro di un sistema democratico, stravolgono l'informazione a tal punto da rendere quasi impossibile al lettore medio ogni obbiettivo intelligenza dell'attività che si

svolge nelle Assemblee rappresentative della Repubblica. Il carattere — schietto o malcelato, — di partito, o comunque politico, di tutta la stampa periodica italiana delude *a priori* ogni progetto o tentativo di porre oggi rimedio a questa situazione — senza aggiungere poi che il principio costituzionale della libertà di stampa osterebbe a qualunque intervento d'autorità in materia, sia pure per legge.

Nè si creda che il problema sia nuovo. Di nuovo non vi è oggi se non il suo enorme aggravamento, la radicalità raggiunta dai termini in cui si sostanzia.

Fin dai primi tempi della nostra vita parlamentare esso infatti si era posto, ed era stato proposto da uomini politici di primo piano. E, in modi adeguati al tempo — come misure tecniche-amministrative — gli si era dato soluzione.

Come si legge nei verbali della Camera dei deputati, fu nella seduta in Comitato segreto del 25 aprile 1879 che l'onorevole Sella denunciò il fatto che « ormai più nessuno leggeva i resoconti dei lavori parlamentari perchè incompleti e parziali ». « Ogni giornale li fa »,

egli lamentava, « secondo le viste e gli interessi del partito che rappresenta; e quindi i lettori non possono farsi un'idea esatta di ciò che qui si è trattato e della parte sostenuta dai vari oratori. Si toglie così la fiducia, si ingenera l'indifferenza. Bisognerebbe che vi fosse un resoconto esatto ed imparziale ».

Alla discussione parteciparono allora molti oratori; ed essa si concluse con un ordine del giorno, votato all'unanimità, che affidava ad una Commissione il compito di esaminare come fosse possibile rimediare al grave inconveniente.

Nella seduta segreta del 20 luglio successivo la Camera approvava all'unanimità, su proposta della Commissione: 1° che un resoconto analitico, da allegarsi al processo verbale delle sedute, fosse messo a disposizione di tutti i giornali quotidiani. E seguivano le norme perchè esso giungesse tempestivamente alle redazioni; 2° che un resoconto telegrafico fosse comunicato dalla Presidenza della Camera, non più tardi di un'ora dalla fine delle sedute, all'Agenzia Stefani. E la Presidenza stessa veniva autorizzata a stanziare in bilancio le somme necessarie all'attuazione delle prese deliberazioni.

Di tutte queste misure - che erano riuscite, almeno fino alla vigilia della prima guerra mondiale, ad ottenere che i resoconti parlamentari costituissero, in tutti i giornali, una zona di relativa obbiettività - poco sopravanza, quanto meno in rapporto ai loro scopi originali. Ognuno apprezza infatti nel loro valore i precisi, sereni Resoconti sommari che i segretariati generali del Senato e della Camera redigono e distribuiscono nel corso stesso delle sedute. Ma codesti Resoconti costituiscono oggi, più che la fonte a cui attingano responsabilmente le Redazioni giornalistiche, un prezioso materiale documentario per i componenti stessi delle due Assemblee.

Comunque, ripeto, sarebbe vano - a mio avviso - ricercare nuovi mezzi per ottenere oggi dalla stampa un più sereno impiego del suo formidabile potere di informazione e quindi di orientamento della pubblica opinione.

* * *

Ma l'inventività umana ha escogitato, e lo spirito pratico ha ormai mirabilmente organizzato un ancor più efficace strumento per la

diffusione delle notizie: la Radio. Ed esso, a seconda delle forme giuridiche in cui si dispone, si presenta nei vari Stati o come privata iniziativa più o meno vincolata all'osservanza di norme dettate a tutela dell'interesse collettivo, o come ente di diritto pubblico più o meno commisto con elementi di ragion privata.

La R. A. I. - continuatrice dell'E. I. A. R., e quindi retta ed organizzata in base alle norme contenute nel regio decreto-legge 17 novembre 1927 n. 2207 - rientra in questo secondo gruppo. Costituita in società anonima, essa tuttavia, per il regime di concessione esclusiva di cui fruisce; per il Comitato Superiore di vigilanza prepostole; per la fissazione d'autorità del contributo da parte degli utenti, tutelato da sanzioni contravvenzionali; per il dichiarato carattere di pubblica utilità del servizio che svolge; per il modo di nomina del suo massimo dirigente; per i complicati rapporti di finanziamento posti in essere fino ad oggi, realizza di fatto un Ente di diritto pubblico, se non statale, parastatale. Da ciò discendono conseguenze necessarie nella sua attività. Ed essenzialmente quella che la R. A. I., nel tracciarla e svolgerla, non deve in alcun modo distinguere e differenziare fra cittadino e cittadino e pertanto fra i vari gruppi nei quali i cittadini della Repubblica, in base alla Costituzione, si riconoscono e raccolgono nell'esercizio della loro libertà di opinione. Ciò che le impone un'assoluta imparzialità specialmente nei confronti delle istituzioni repubblicane nelle quali si incarna la sovranità indifferenziata del popolo. Fra queste, in primo luogo, il Parlamento.

La R. A. I. deve servire l'Istituto Parlamentare per ciò che si attiene al consolidamento della sua autorità morale, ciò che verrebbe contraddetto ove la sua attività di informazione potesse apparire subordinata ad un giudizio di gerarchia fra le varie opinioni politiche e le organizzazioni nelle quali queste legittimamente si dispongono ed operano. Compito della R. A. I. è dunque quello di offrire ai propri ascoltatori un quadro sincero ed onesto dei dibattiti che si svolgono nelle Assemblee. Si ripropone pertanto nei suoi confronti lo stesso problema che già s'era posto or sono settant'anni nei confronti della stampa quotidiana. La soluzione può però perseguirsi oggi in modo più diretto, proprio per le ca-

ratteristiche giuridiche cui è improntata nel nostro Paese l'attività radiofonica. Nel 1879 la Camera dei deputati non potè che rivolgere un invito e un consiglio alla stampa, ponendo a sua disposizione quanto ne avrebbe facilitato l'accoglimento e l'esecuzione. Il carattere privato delle aziende giornalistiche non permetteva di andare oltre. Di qui anche la procedura del tutto speciale con cui il problema venne affrontato, in sede di Comitato segreto. Alla R. A. I., Ente di diritto pub-

blico, le Assemblee legislative hanno titolo e diritto di dettare norme imperative. Conseguentemente l'esame della questione può porsi in seduta pubblica, definendosene le conclusioni in un testo legislativo. Come avviamento a tale risultato si presenta il disegno di legge che segue: accogliendo il quale il Parlamento della Repubblica, ed in primo luogo il Senato, tuteleranno, io penso, la propria dignità, soddisfacendo insieme una giusta esigenza di tutti i cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il testo delle trasmissioni radiofoniche quotidiane dedicate dalla R. A. I. al resoconto dei lavori parlamentari è redatto, in accordo fra di loro, dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

Quotidianamente la R. A. I. riserva a tali trasmissioni un tempo minimo di venti minuti, ad ora da stabilirsi dalle Presidenze delle due Assemblee.

È proibita alla R. A. I. ogni altra trasmissione sulla stessa materia.